

Domenica, 30 Agosto 2015 Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia  
Benvenuto briguglio → [Control panel](#) [Esci](#)

**Addio gonfiore ai piedi**

L'alluce valgo è causa di dolore e disagi,  
ma ora puoi liberartene.

 

# I M M I G R A

- [Home](#)
- [Contatti](#)
- [Redazione](#)
- [Disclaimer](#)
- [Privacy](#)
- [RSS](#)
- [Newsletter](#)
- [Sostieni](#)
- [Registrati](#)

- [Archivio](#)
- [Legislazione](#)
- [Circolari](#)
- [Sentenze](#)
- [Libri](#)
- [Domande](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Servizi Demografici](#)
- [Servizio Visti](#)

## Sentenza n. 3643 del 23 luglio 2015 Consiglio di Stato

Diniego di rinnovo di permesso di soggiorno per lavoro subordinato

### Vedere il Video

Like

2,435 people like this. Be the first of your friends.

Guarda il tuo Video su Cell, PC e Tablet. Tutti i tuoi Video Qui!





**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 452 del 2015, proposto da: \*\*\*\*\*, rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziana Sangiovanni, del Foro di Bari, con domicilio eletto presso la III Sezione del Consiglio di Stato in Roma, Piazza di Ferro, n. 13;

contro

Questura di Bari, in persona del Questore pro tempore, e Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE II n. 01288/2014, resa tra le parti, concernente il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Bari e del Ministero dell'Interno;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2015 il Cons. Massimiliano Noccellì e uditi, per l'odierno appellante, l'Avv. Tiziana Sangiovanni e, per il Ministero appellato, l'Avvocato dello Stato Mario Antonio Scino;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

1. L'odierno appellante, sig. \*\*\*\*\*, nato a \*\*\*, ha impugnato avanti al T.A.R. Puglia, sede di Bari, il provvedimento emesso il 10.4.2010 dal Questore di Bari, che ha denegato il rinnovo del permesso di

soggiorno per motivi di lavoro subordinato per la sussistenza, a suo carico, di un giudicato penale di condanna alla pena di 2 anni e 5 mesi di reclusione e di € 2.000,00 di multa per la detenzione e il porto illegale di arma comune da sparo clandestina, completa di munizionamento, nonché per furto aggravato.

2. L'interessato ha chiesto al T.A.R. pugliese, previa sospensione, l'annullamento di tale decreto, per violazione dell'art. 2, comma 6, del d. lgs. 286/1998, degli artt. 7 e 10-bis della l. 241/1990, dell'art. 3 della stessa legge, nonché per eccesso del potere discrezionale in ordine al rinnovo del permesso.

3. Si è costituito nel primo grado di giudizio il Ministero dell'Interno per resistere al ricorso.

4. Il T.A.R. Puglia, sede di Bari, con sentenza n. 1288 del 4.11.2014, ha respinto il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato.

5. Contro tale sentenza ha proposto appello l'interessato, deducendo, con un primo motivo, la violazione dell'art. 5, comma 5, del d. lgs. 286/1998 e, con un secondo motivo, la violazione dell'art. 10-bis della l. 241/1990, e ne ha chiesto, previa sospensione, la riforma, con conseguente annullamento del decreto impugnato in primo grado.

6. Si è costituita, con mera memoria di stile, l'Amministrazione appellata, al fine di chiedere la reiezione dell'appello avversario.

7. Con ordinanza n. 700 del 12.2.2015, in accoglimento della domanda cautelare, è stata sospesa l'esecutività della sentenza impugnata.

8. Infine nell'udienza pubblica del 28.5.2015 il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.

9. L'appello deve essere accolto.

9.1. È fondato, e dirimente, il primo motivo, con il quale l'appellante lamenta che l'Amministrazione, in violazione dell'art. 5, comma 5, del d. lgs. 286/1998, non abbia tenuto in alcun conto le sue condizioni familiari, essendo egli entrato in Italia, in virtù del ricongiungimento familiare, ed avendo egli stabilito in Italia la sua residenza insieme con la propria famiglia.

9.2. Al riguardo, e in estrema sintesi, la giurisprudenza di questo Consiglio ha consolidato i seguenti principi:

a) nei confronti dello straniero che si trovi nelle condizioni previste (aver esercitato, cioè, il ricongiungimento familiare o essere un familiare ricongiunto) l'eventuale diniego del permesso di soggiorno (o del suo rinnovo) non discende automaticamente dalla presenza di una causa ostativa (quali, ad esempio, le condanne penali), ma deve essere sempre preceduto da una valutazione discrezionale che tenga conto dell'interesse dello straniero e della sua famiglia alla conservazione dell'unità familiare, mettendo tale interesse in comparazione con quello della comunità nazionale ad allontanare un soggetto socialmente pericoloso;

b) tale disciplina di maggior favore per lo straniero, benché riferita dalla lettera della disposizione allo straniero che abbia usufruito di una procedura di ricongiungimento familiare, deve essere applicata (per necessità logico-giuridica) in tutti i casi in cui vi sia un nucleo familiare la cui composizione corrisponda a quella che, ove necessario, darebbe titolo ad una procedura di ricongiungimento, non rilevando in contrario che tale procedura in effetti non vi sia stata, essendosi il nucleo familiare costituito o ricostituito

senza aver dovuto ricorrervi (v., ex plurimis, Cons. St., sez. III, [23.10.2014, n. 5220](#)).

9.3. In materia è successivamente intervenuta la sentenza del [18 luglio 2013 n. 202](#), con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 286 già citato, come modificato per effetto del d.lgs. n. 5/2007, per contrasto con gli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost. nella parte in cui non estende a tutti i casi in cui lo straniero abbia nello Stato legami familiari la tutela rafforzata prevista dalla norma in questione per i casi in cui vi stato un ricongiungimento familiare.

9.4. A tale quadro si aggiunge, più di recente, la ordinanza n. 58 del [17 marzo 2014](#) della Corte costituzionale, che rafforza gli orientamenti già presenti nella giurisprudenza del Consiglio di Stato (si veda, ad esempio, la sentenza di questo Cons. St., sez. III, [29.10.2012, n. 5515](#)), contraria a rigidi automatismi derivanti da condanne ostantive anche nel caso di stranieri che presentano i requisiti per la richiesta della carta di soggiorno di lungo periodo, anche se non l'hanno ancora richiesta.

9.5. In questi casi si richiede un pieno giudizio di pericolosità sociale, considerando anche l'inserimento sociale familiare e lavorativo.

10. Tale essendo il quadro dei principi applicabili, costituente il diritto vivente in materia, ne discende quindi che, erroneamente, il primo giudice abbia affermato che nel caso di specie dalla condanna penale per l'odierno appellante consegue «in via automatica» (p. 5 della sentenza) la reiezione dell'istanza, senza che l'autorità amministrativa abbia alcuna discrezionalità.

10.1. Al contrario, ben lungi dall'applicare qualsivoglia illegittimo automatismo espulsivo, questa dovrà rivalutare la condizione dello straniero richiedente, tenendo conto, da un lato, della sua condotta e delle condanna, pur grave, riportata, e dall'altro del suo radicamento sociale e lavorativo e delle sue effettive condizioni familiari, per valutarne, in concreto e ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d. lgs. 286/1998, la pericolosità alla luce di una compiuta ponderazione comparativa degli interessi in gioco.

11. Ne discende che, in accoglimento dell'appello, la sentenza impugnata debba essere riformata, con conseguente annullamento del decreto questorile impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa, da adottarsi secondo una valutazione discrezionale che tenga conto dei principi sopra ricordati.

12. L'accoglimento del primo motivo rende superfluo sul piano giuridico, per la sua radicale e sostanziale assorbente, l'esame del secondo motivo, attinente ad un profilo procedimentale.

13. La particolare delicatezza della questione giuridica qui controversa, che implica – e imporrà all'Amministrazione in sede di riesame – un delicato bilanciamento dei contrapposti interessi alla luce dell'interpretazione evolutiva delle disposizioni in materia, costituisce grave e peculiare ragione per giustificare, ai sensi dell'art. 26 c.p.a. e dell'art. 92, comma secondo, c.p.c., l'integrale compensazione delle spese inerenti al doppio grado di giudizio.

### **P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo **accoglie** e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla il provvedimento emesso il 10.4.2010 dal Questore di Bari, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa.

Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall' autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2015

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/07/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Giovedì, 23 Luglio 2015



News



### [Fondo asilo migrazione e integrazione](#)

La Commissione europea ha dato il via libera ad una serie di iniziative per la gestione del fenomeno migratorio ...

[Leggi tutto »](#)

### [Rete clandestina organizzerebbe matrimoni tra stranieri e italiani](#)

Secondo una inchiesta giornalistica Ansa sta prendendo piede nel nostro paese il business dei matrimoni combinati tra ...

[Leggi tutto »](#)

## **[Il fallimento di Frontex e delle politiche comunitarie sull'immigrazione](#)**

I dati raccolti dall'OIM sottolineano che la rotta del canale di Sicilia è considerata la più pericolosa per i  
...

[Leggi tutto »](#)

## **[Flussi d'ingresso lavoratori non comunitari. Prorogato al 31 dicembre il termine per i non stagionali](#)**

Il termine per la presentazione delle istanze relative ai flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non...

[Leggi tutto »](#)

## **[Lavoro e immigrati. Dati e idee per un modello di integrazione sociale](#)**

Le migrazioni non sono un fenomeno lineare tra il Paese di origine e il Paese di approdo, come troppo spesso le si ...

[Leggi tutto »](#)

## **[No all'espulsione dello straniero solo perchè senza permesso di soggiorno](#)**

Due cittadine kosovare madre e figlia, hanno proposto ricorso davanti al giudice di pace di Mantova avverso i decreti di...

[Leggi tutto »](#)

# Trading titoli CFDs

Negozia  
CFD:azioni,  
indici  
mondiali La  
migliore app  
di Day  
Trading  
CFD!



## Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

## Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

## Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2015 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0.1 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) | [Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#) | [Contatti](#)